

REGIONE SICILIANA ----- COMUNE DI LIPARI ----- (Città Metropolitana di MESSINA)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<p>N° 49 del Reg. Gen.</p> <p>Data 29/09/2020</p>	<p>OGGETTO: Tassa Rifiuti (TARI) – Conferma per l'anno 2020 delle tariffe in vigore nell'anno 2019 e parziale esenzione del corrispettivo dovuto da operatori economici per mezzo di modifica del vigente regolamento del tributo</p>
---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di settembre, alle ore 10,02, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in seduta urgente – che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge - risultano all'appello nominale:

Consiglieri	presenti	assenti	Consiglieri	presenti	assenti
01) CENTURRINO FABIOLA		A	09) BIVIANO GIACOMO	P	
02) BERTE' UGO	P		10) PELLEGRINO FULVIO		A
03) GRASSO GIUSEPPE	P		11) MOLLIKA ELIANA	P	
04) PAJNO ERIKA		A	12) GUGLIOTTA ANNARITA	P	
05) ABBONDANZA ROSALBA	P		13) FONTI GESUELE	P	
06) SABATINI ADOLFO		A	14) RIZZO FRANCESCO (*)		A
07) RIFICI RAFFAELE		A	15) MUSCARA' FRANCO	P	
08) FINOCCHIARO GIUSEPPE	P		16) LORIZIO GIUSEPPINA		A
			(*) Ai sensi art. 3, comma 1, L. R. n. 17/2016		

Assegnati n. 16	In carica n. 16	Presenti n. 9	Assenti n. 7
-----------------	-----------------	---------------	--------------

Sindaco : Marco Giorgianni

Vice Sindaco :

Assessori :

Fra i Consiglieri assenti sono giustificati:
Rifici da Abbondanza per motivi di lavoro;
Rizzo e Lorizio da Gugliotta per motivi di lavoro

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;
Presiede il dott. Giacomo BIVIANO nella sua qualità di Presidente del Consiglio
Partecipa il Segretario Generale, dott.ssa Lyda De Gregorio
La seduta è pubblica. Nominati scrutatori i Sigg. =====

Sono presenti, altresì, il Sindaco, il Dirigente del II° Settore, dott. Subba e il Capo Area Tributi, geom. Furnari

Il Presidente preso atto della sussistenza del numero legale apre la seduta e propone subito di osservare un minuto di silenzio per il ragazzo che ha perso la vita a Milazzo nel compimento del proprio dovere. Rileva che questa morte l'ha molto scosso e fa osservare quindi un minuto di silenzio in memoria e ricordo del sottoufficiale della Guardia Costiera, Aurelio Visalli

Si dà atto che l'Aula in piedi osserva un minuto di raccoglimento in memoria del sottoufficiale Aurelio Visalli

Il Presidente rende noto che il Consiglio è stato convocato con urgenza in quanto l'argomento: *"Tassa Rifiuti (TARI) – Conferma per l'anno 2020 delle tariffe in vigore nell'anno 2019 e parziale esenzione del corrispettivo dovuto da operatori economici per mezzo di modifica del vigente regolamento del tributo"* deve essere eventualmente deliberato dal Consiglio entro il 30 settembre, cioè la scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione. Osserva che la proposta ha tutti i pareri favorevoli, sia quello di regolarità tecnica da parte del Capo Area del servizio, sia di regolarità contabile espresso dal Dirigente Subba e sia il parere dei revisori, del quale da lettura del verbale allegato alla proposta di delibera. Comunica che la proposta è stata istruita dal servizio tributi, e che sono presenti in Consiglio sia il Capo Area, Geom. Furnari, che il Dirigente, Dott. Subba.

Il Sindaco è soddisfatto di presentare questa proposta perché è un'iniziativa che l'Amministrazione sottopone al Consiglio Comunale ritenendola, nel quadro complessivo dei Comuni, unica nelle dimensioni. Afferma che all'inizio della stagione turistica nel momento in cui c'erano limitazioni di un certo tipo l'economia ha sofferto, ma poi nei mesi successivi c'è stata una forte ripresa che seppur non ha risolto tutti i problemi, comunque fa affrontare questo autunno con uno spirito più sereno. Rende noto che ci sono state condizioni, soprattutto per quanto riguarda i dipendenti, in quanto molti non hanno maturato i tempi di assunzione utili per accedere agli ammortizzatori sociali, avendo iniziato a lavorare tardi. Osserva che da questo punto di vista l'Amministrazione sta dando una risposta anche con i prossimi provvedimenti nazionali. Spiega che per quanto riguarda le aziende, dalle presenze che ci sono state, abbia, se non dato la tranquillità necessaria, certamente una sensazione di positività assolutamente inimmaginabile da quando questa stagione turistica è iniziata; nonostante questo l'Amministrazione, così come ha già fatto con altre iniziative, vuole dare un sostegno alle attività economiche perché è nelle possibilità del Comune. Ricorda che l'Amministrazione ha già sfruttato una legge nazionale e poi regionale con una assegnazione per esentare la tassa sul suolo pubblico, c'era una possibilità di esentare ulteriori tributi con un'assegnazione ai Comuni di circa 300 milioni di €, il Comune di Lipari in questo riparto, afferma, ha le seguenti cifre: norma nazionale 90.000 € di suolo pubblico, mentre quella regionale nel riparto attribuisce circa 600.000 € di cui 250.000 vengono utilizzati per completare l'esenzione della tassa sul suolo pubblico, sempre per i periodi di sospensione o limitazione, interpretando il termine "limitazione" non soltanto con i periodi di chiusura vera e propria, ma con qualsiasi tipo di limitazione imposta alle attività produttive nell'esercizio delle loro funzioni, quindi i periodi sono stati dal 9 marzo fino al 7 ottobre. Aggiunge che se l'emergenza verrà prorogata o meno, si vedrà se ci sono le opportunità, comunque il Comune di Lipari, queste opportunità le sta sfruttando al massimo. Spiega che il fondo è stato distribuito in questi termini erogando l'80% del fondo e trattenendo il 20% che sarà distribuito soltanto ai Comuni che hanno effettivamente esentato oltre la cifra attribuita,

riferisce che per ora nessun Comune è andato oltre il fondo, mentre il Comune di Lipari, a differenza di una disponibilità di 350.000 €, sta esentando circa 950.000 € in quanto si sta facendo un'esenzione totale (nella delibera c'è scritto riduzione in quanto non è su tutto l'anno) che corrisponde al 58% su tutto l'anno. Afferma che tutte le attività produttive, non soltanto quelle legate al turismo, avranno questa esenzione. Spiega che è stata scelta la tassa sulla spazzatura, in quanto l'Amministrazione è riuscita ad avere una norma che compensa i mancati introiti della tassa di sbarco che sono stati inferiori rispetto all'anno scorso, ma comunque elevati rispetto alle aspettative, quindi della tassa di sbarco, fatte salve ed accantonate le cifre che sono indispensabili per pagare spese coerenti con la destinazione della tassa di sbarco, è rimasta una disponibilità di circa 950.000 € che dà la possibilità di ridurre del 58% la TARI, avendo la possibilità realistica di acquisire anche il riparto del 20% per ritrovare queste cifre l'anno successivo. Chiarisce che qualche anno fa la tassa di sbarco è stata cambiata nelle finalità, non solo per la promozione turistica, ma anche per l'ambiente quindi la TARI è uno di quei tributi che può essere utilizzato per queste destinazioni e a questo si aggiunge una valutazione, sviluppata anche attraverso tavoli tecnici, che l'IMU non potesse andare bene perché già per il settore alberghiero è stata esentata da una norma nazionale, poi perché non era compatibile con la tassa di sbarco e in ultimo non era detto che l'esenzione dell'IMU arrivasse veramente ai nostri concittadini in quanto non possono essere esentati tributi per immobili di singoli cittadini, ma l'esenzione deve riguardare sempre le attività produttive che in molti casi non posseggono gli immobili, ma risultano in comodato. Aggiunge che quindi è stata scelta l'esenzione della TARI in modo da distribuirla a tutte le categorie produttive del paese perché arriverà a buon fine con molta probabilità.

Il Cons. Fonti evidenzia che con questa delibera si conferma che la tassazione del 2020 sarà quella del 2019 e poi alla delibera viene allegato un prospetto delle attività che riguardano le iscrizioni al ruolo TARI dell'anno 2015. Rende noto che, attraverso l'ARERA con una delibera del 5 maggio, si specificano le attività che possono beneficiare di questa agevolazione e per completezza dichiara di presentare un emendamento che aggiunge dopo le parole "operatori economici" di cui all'allegato A della deliberazione dell'ARERA del 05 maggio 2020 n. 158/2020. Chiarisce che in questa delibera sono presenti tutte le attività in modo da evitare che qualcuna sia esclusa. Afferma di allegare all'emendamento la delibera della ARERA, lo consegna alla Presidenza dicendo che chi vuole sottoscriverlo può farlo e chiede che l'emendamento venga messo ai voti prima dell'approvazione della proposta di delibera.

Il Cons. Finocchiaro chiede al Dirigente Subba se ciò che è stato inserito in delibera come dicitura riguardo a quelle che sono le attività economiche è quello che è previsto dalla Legge e comunque le attività economiche vengono intese in senso più ampio della parola, cioè cercano di comprendere tutte le categorie che la Legge prevede. Chiede altresì se è fondamentale che ci sia la specifica che chiede il Consigliere Fonti o meno.

Il Dirigente dott. Subba risponde che è stata inserita la dicitura "operatori economici" che significa tutto ciò che al ruolo TARI è iscritto come diverso dalle utenze domestiche; ciò significa sostanzialmente, afferma, tutte le attività economiche. Spiega che inizialmente si era pensato di agganciarsi al concetto di partita Iva, poi invece si è valutato che nel ruolo TARI ci sono delle attività che pur se non titolari di partita Iva, vengono considerate come attività economiche perché esercitate secondo la definizione di attività economica che dà la norma vigente, un esempio sono i B&B la cui tariffa, dice, tassata come struttura ricettiva va assoggettata a riduzione. Evidenzia che la cifra riportata nella delibera di 1.600.000 € viene

fuori dall'elenco che comprende tutte le attività, conclude affermando che qualsiasi individuazione diversa da quella indicata in delibera può essere solo limitativa.

Il Cons. Grasso evidenzia che, prendendo l'esempio specifico del B&B si rischia con l'emendamento presentato dal Consigliere Fonti di dover far pagare il tributo in quanto non si trova la categoria e chiede al gruppo "Moderati per Calderone" se è compresa la categoria dei B&B

Il Cons. Gugliotta chiede al Dirigente se l'integrazione presentata dal Consigliere Fonti potrebbe generare una restrizione dei soggetti beneficiari

Il Dirigente, dott. Subba conferma di sì in quanto per ora si stanno esentando tutti gli operatori economici, specifica che gli altri Comuni prevedevano un'istanza dei contribuenti e si è scelto invece di esentare d'ufficio; ribadisce che solo le utenze domestiche non sono esentate. Rende noto che in un primo momento si era pensato di non esentare alcune attività che erano per certi periodi rimaste aperte, come le farmacie e i supermercati, ma poi si è valutato che anche queste attività hanno risentito dei minori flussi turistici di marzo, aprile, maggio e giugno.

Il Sindaco afferma che esistevano categorie che formalmente potevano rimanere aperte, ma le limitazioni costringevano la gente a non uscire di casa, quindi non ci si è limitati a vedere gli esercizi aperti e quelli chiusi in quanto la limitazione c'è stata per tutti. Evidenzia che l'Amministrazione sta proponendo una delibera semplice con un termine per tutti, senza fare un'istanza.

Il Cons. Finocchiaro condivide la struttura della delibera in questione perché riesce a comprendere tutte le attività economiche e oggi non è il momento di limitare i contributi verso nessuno, ma estenderli il più possibile a tutti. Apprezza il fatto che non ci sia bisogno di fare istanza alcuna e tutti avranno la possibilità dell'esenzione diretta. Evidenzia che questa riduzione del 58% della TARI è un ottimo risultato ed è un tassello che si aggiunge soprattutto all'attività concreta e determinata condotta dal Sindaco e dall'Amministrazione che sin da aprile con il loro atteggiamento e con i loro interventi hanno fatto tutte le scelte giuste, in quanto oggi alla fine di un percorso possiamo tirare le somme dicendo che Lipari è stata chiusa nel momento giusto, adeguatamente protetta e garantita in tutto quello che era possibile e gradatamente riaperta e immessa nel mercato turistico, infatti oggi i riscontri sono stati positivi dai mesi di luglio in avanti trovandosi con flussi turistici importanti dando coraggio a tutta l'economia locale. Prosegue dicendo che il lavoro dell'Amministrazione ha portato ad interventi che riguardano l'ambito comunale come le esenzioni del suolo pubblico, ma il lavoro sinergico di spinta del governo nazionale e regionale ha concretizzato delle scelte esentando anche IMU, predisponendo bonus nei confronti del personale dipendente, azioni per fondo perduto, bonus vacanze, oggi la TARI. Osserva che le aziende dovranno essere capaci di re-immettere nel mercato le economie investendo sulla formazione del personale, sulla possibilità di aggiornare le proprie aziende con strumenti di lavoro adeguati a proporsi nel modo migliore al turismo che si va ad accogliere e alla possibilità di allungare il periodo di lavoro in modo che le economie vengano distribuite in tutto il territorio per tutte le categorie. Prosegue dicendo che tutto questo è frutto di un sistema di comunicazione che ha veicolato nel modo giusto le situazioni locali e questo in condivisione sia con le associazioni di categoria locali e sia con la cittadinanza tutta e con il Consiglio Comunale. Afferma di sostenere queste azioni di condivisione ed esprime le sue migliori congratulazioni all'Amministrazione per le queste sue attività.

Il Cons. Fonti puntualizza che tutte queste azioni provengono da disposizioni di Legge. Evidenzia che l'elenco allegato alla proposta di delibera delle tariffe si riferisce solo alla conferma della TARI per quelle tariffe, mentre per quanto riguarda l'aggiunta dell'art. 15-bis per il 2020 verranno esentate tutte le attività economiche indistintamente. Spiega che vista l'assenza dell'elenco delle attività economiche ha presentato l'emendamento nell'ottica di chiarire quali fossero le attività, ma siccome il Ragioniere ha dichiarato che nessuna attività verrà esclusa il gruppo ritira l'emendamento avendo avuto contezza e certezza che l'agevolazione riguarderà tutte le attività commerciali.

Il Presidente preso atto del ritiro dell'emendamento chiede se vi siano ulteriori interventi sulla proposta; in assenza di interventi, chiude la discussione generale e pone la proposta in votazione

Il Cons. Fonti per dichiarazione di voto preannuncia il voto favorevole avendo sentito il Ragioniere Generale che assicura che le agevolazioni riguarderanno tutte le attività.

Il Cons. Grasso per dichiarazione di voto preannuncia il suo voto favorevole e si unisce a tutte le dichiarazioni fatte dal Consigliere Finocchiaro. Si complimenta con l'Amministrazione per tutto l'insieme di interventi IMU, TARI e suolo pubblico che sono i tre tributi che gravano di più sulle imprese. Ringrazia il Consigliere Fonti per aver ritirato l'emendamento.

Il Cons. Gugliotta per dichiarazione di voto esprime voto favorevole alla proposta a nome del gruppo "Vento Eoliano" sapendo che questa può essere una boccata di ossigeno per le attività.

Il Presidente per dichiarazione di voto esprime il suo voto favorevole e manifesta la sua soddisfazione su come è stata redatta la proposta dagli uffici, su indirizzo dell'Amministrazione. Evidenzia che il Comune di Lipari può permettersi di adottare questa delibera con i pareri favorevoli in quanto c'è copertura finanziaria mentre a Palermo è stata deliberata una proposta con eventuale sospensiva se la Regione non dovesse impegnare le somme entro il 31/12, questo da merito all'Amministrazione che è riuscita ad estendere la tassa di sbarco ai rifiuti e ciò ha permesso di attuare tutte queste misure, cosa che pochi Comuni, sottolinea, hanno fatto.

Quindi pone in votazione la proposta. La votazione avviene in forma palese per alzata di mano:

Presenti: n. 9
Favorevoli: n. 9

Il Presidente proclama l'esito della superiore votazione dando atto che il Consiglio Comunale ha approvato la presente proposta, e conseguentemente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto ed i pareri espressi a corredo della stessa;
- Visto l'esito della superiore votazione;

DELIBERA

di approvare la presente proposta di deliberazione, relativa a:

Tassa Rifiuti (TARI) – Conferma per l'anno 2020 delle tariffe in vigore nell'anno 2019 e parziale esenzione del corrispettivo dovuto da operatori economici per mezzo di modifica del vigente regolamento del tributo

Il Presidente del Consiglio invita quindi il Civico Consesso a votare per dichiarare immediatamente esecutiva la relativa deliberazione.

La votazione avviene in forma palese, per alzata di mano:

Presenti: n. 9

Favorevoli: n. 9

Il Presidente del Consiglio dà atto, stante l'esito della superiore votazione, che la delibera è dichiarata immediatamente esecutiva ed in assenza di ulteriori punti da trattare scioglie la seduta alle ore 10,50

**COMUNE DI LIPARI**

(PROVINCIA DI MESSINA)
Eolie, Patrimonio dell'Umanità

www.comunelipari.iturp@comunelipari.it**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

Si da incarico al settore	ECONOMIA E FINANZE
Servizio	3° TRIBUTI
Ufficio	IMU-TASI-TARI-IMPOSTA PUBBLICITA'E AFFISSIONI- CONTRIBUTO DI SBARCO

Di predisporre la proposta di deliberazione relativa al seguente oggetto:

Tassa rifiuti (TARI) - Conferma per l'anno 2020 delle tariffe in vigore nell'anno 2019 e parziale esenzione del corrispettivo dovuto da operatori economici per mezzo di modifica del vigente regolamento del tributo.


IL SINDACO

L'ASSESSORE

Proposta di deliberazione n°

81

del

24/09/2020

IL CAPO AREA DEL SERVIZIO
(vedi proposta allegata)



COMUNE DI LIPARI
Provincia di Messina
"Eolie, Patrimonio dell'Umanità"
Via Falcone Borsellino – 98055 Lipari (ME)
Fax: 090/9887672 Tel: 090/9887622-3 - 4 - 5 - 6 - 7
Settore: Economico-Finanziario
Servizio: Tributi



PROPOSTA N. 81 DEL 24/09/2020

OGGETTO: *Tassa rifiuti (TARI) - Conferma per l'anno 2020 delle tariffe in vigore nell'anno 2019 e parziale esenzione del corrispettivo dovuto da operatori economici per mezzo di modifica del vigente regolamento del tributo.*

IL CAPO AREA DEL SERVIZIO TRIBUTI

Visto il vigente regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del C.C. n. 49 del 29/09/2014.

Preso atto di quanto disposto dal d.p.c.m. 9 marzo 2020, che estende le misure di cui all'art. 1 del d.p.c.m. 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale.

Richiamato il D.L. 25/03/2020 n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Visto il d.p.c.m. del 10/04/2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19".

Visto il d.p.c.m. del 7 settembre 2020, che proroga al 7 ottobre 2020 le misure precauzionali per contrastare e contenere il diffondersi del COVID-19 adottate con D.P.C.M. del 7 agosto 2020 e con le ordinanze del ministro della salute del 12 agosto 2020 e del 16 agosto 2020.

Visto l'art. 11, comma 1, della L.R. 12 maggio 2020 n.9 (legge di stabilità Regionale 2020-2021), che ha istituito il "Fondo perequativo degli enti locali" con una dotazione finanziaria di 300 milioni di euro e, in particolare, i commi 2 e 3 dello stesso articolo che contemplano "la compensazione delle minori

entrate dei Comuni che dispongono l'esenzione o riduzione di tributi locali, dovuti da operatori economici, per il periodo in cui le suddette attività risultino sospese o soggette a limitazioni".

Vista l'intesa definita dalla Regione Siciliana relativamente ai "Criteri di riparto del Fondo perequativo enti locali di cui all'articolo 11 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9".

Preso atto che con la sopra citata intesa si è provveduto al riparto dell'80% dei fondi disponibili e si è dato atto che un secondo riparto, costituito dal restante 20% e dalle risorse non impiegate a seguito del primo riparto, sarà prioritariamente destinato ai Comuni che hanno disposto esenzioni/riduzioni/concessioni in misura superiore all'importo del riparto dell'80% del Fondo.

Vista la nota prot. 8232 del 31/07/2020 con la quale l'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, nel trasmettere la sopra citata intesa, ha ribadito il termine del 15 ottobre 2020 per la trasmissione dei dati relativi alle effettive esenzioni/riduzioni/concessioni previste dall'ente, con compilazione di apposita scheda (Allegato "3"), che andrà approvata con delibera della Giunta Municipale, sottoscritta dal Sindaco e dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Acquisito apposito indirizzo politico del Sindaco relativo a quanto sotto specificato.

Ritenuto che nel territorio del Comune di Lipari tutte le attività economiche abbiano subito danni in conseguenza delle sospensioni o limitazioni imposte dalle norme in vigore.

Ritenuto di dover concedere agli operatori economici del territorio del Comune di Lipari la riduzione della TARI con riferimento al periodo in cui ufficialmente sono state imposte le sospensioni o limitazioni sopra citate, ovvero 09/03/2020-07/10/2020, che corrisponde, rapportando i 213 giorni dell'arco temporale sopra riportato ai 365 giorni dell'anno solare, ad una percentuale, arrotondata per difetto, del 58%.

Preso atto che per il Comune di Lipari la quota di 80% del Fondo, assegnata in base alla sopra citata intesa, è pari ad € 642.592,81 (a carico della partita si dovrà calcolare anche la quota di esenzione COSAP non coperta da trasferimento statale).

Accertato che in virtù della percentuale sopra individuata la riduzione concessa agli operatori economici (che a ruolo TARI garantiscono un corrispettivo, al netto delle altre agevolazioni e riduzioni, pari ad € 1.641.223,00) sarà pari ad € 957.754,50.

Vista la disciplina sulle regole da seguire ai fini dell'accertamento delle entrate e relativa imputazione contabile contenuta nel il PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA di cui all'Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011.

Ritenuto, pertanto, che ai fini dell'accertamento all'entrata del bilancio comunale del contributo spettante al Comune di Lipari a valere sul Fondo Perequativo di cui all'art.11 della L.R. n.9/2020 occorre che sia adottato, previo espletamento da parte della Giunta Regionale delle procedure previste all'art. 5, comma 2, della medesima L.R. n. 9/2020, lo specifico *"atto amministrativo di impegno relativo al contributo de quo"*.

Ritenuto di dover prevedere di garantire copertura finanziaria al presente provvedimento tramite il contributo spettante al Comune di Lipari, a valere sul Fondo Perequativo di cui all'art.11 della L.R. n.9/2020, sia sulla quota dell'80% già assegnata all'ente e sia sulla restante quota del 20% che spetterà prioritariamente ai Comuni che hanno disposto esenzioni/riduzioni/concessioni in misura superiore all'importo del riparto dell'80% del Fondo.

Ritenuto di dover garantire comunque la copertura finanziaria richiesta dal presente provvedimento, in alternativa al contributo regionale sopra citato, anche con eventuale destinazione al servizio di smaltimento dei rifiuti di risorse finanziarie (in misura pari al contributo non erogato dalla Regione Sicilia) che fanno carico agli introiti da Contributo di sbarco che, in base a quanto disposto dall'art. 4, comma 3-bis del D.Lgs. n. 23/2011 e s.m.i., possono essere destinati a finanziare *interventi di raccolta e smaltimento dei rifiuti* (in attesa di decreto di assegnazione fondi da parte della regione l'ente "congelerà" l'utilizzo delle entrate da Contributo di sbarco, o trasferimenti compensativi di tale entrata, al fine di evitare che gli introiti possano essere destinati alle altre finalità previste dalle norme in vigore).

Preso atto che l'ente potrà, certamente, accertare integralmente le entrate da Contributo di sbarco previste nell'annualità 2020 del bilancio 2019/2021, in virtù sia degli incassi già registrati che dei trasferimenti compensativi di cui al comma 1 dell'articolo 180 del D.L. n. 34/2020 e s.m.i. (la dotazione del fondo, che garantiva già al Comune di Lipari un'assegnazione di € 331.126,37, è stata quadruplicata dall'art. 40 del D.L. n. 104/2020).

Preso atto di quanto disposto dall'art. 1, comma 660 della L. n. 147/2013 relativamente alle esenzioni che il Comune può deliberare con regolamento di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997.

Preso atto, altresì, di quanto disposto dall'art. 107 comma 5 della Legge n.27 del 24/04/2020 *"i Comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*.

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana.

P R O P O N E

Per quanto citato in premessa che qui s'intende integralmente richiamato

CONFERMARE per l'anno 2020 le tariffe della TARI che sono state applicate nell'anno 2019, riportate nel prospetto che viene allegato al presente atto per fare parte integrante e sostanziale dello stesso.

MODIFICARE/INTEGRARE il vigente regolamento della TARI, approvato con deliberazione del C.C. n. 49 del 29/09/2014, attraverso l'inserimento del seguente articolo:

Art. 15-bis

Esenzioni e riduzioni connesse ad eventi straordinari e/o calamità naturali

1. Per il solo anno 2020, in funzione delle sospensioni/limitazioni imposte a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19, agli operatori economici la tassa è ridotta del 58% (il tributo verrà applicato/riscosso nella misura del 42%).

DARE MANDATO al Servizio Tributi dell'ente per l'esecuzione del presente provvedimento e il riconoscimento d'ufficio della riduzione percentuale sopra riportata.

Lipari, 24/09/2020



Il Capo Area del Servizio Tributi
(Geom. Salvatore Furnari Falanga)


Tabella 10. - RIEPILOGO TARIFFE

Comune di LIPARI
TARI ANNO 2015 - art. 1 comma 652 L. 147/2013

TARI 2015 Legge 147/2013 - art. 1 c. 652
SIMULAZIONE TARI 2015_652/01
Categorie e Tariffe/3

Categorie TARI	note	sup mq	ips	hrs	Tariffa 2015 €/mq	Gettito 2015 €/anno	Tariffa 2014 €/mq	Dif. tariffe %
000. Abitazioni e pertinenze domestiche	694,00	26.782,40	0,87	0,80	1.993,05	€ 1.469.287,80	1.796,58	7,76%
001. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto								
002. Circoli, associazioni, società								
003. Autodidattici, magazzini, negozi, vendita di beni								
004. Campeggi, distributori carburanti, mobilisti, sportelli								
005. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus								
006. Autostazioni, elicotteri								
007. Alberghi con ristorante, Agriturismi, condizionate								
008. Alberghi senza ristorante, Agriturismi, pensioni, B&B								
009. Carceri, case di cura e di riposo, case me								
010. Ospedali								
011. Sedi delle università, uffici, laboratori, studi								
012. Banche e istituti di credito								
013. Cantieri, librerie, negozi di beni durevoli, stazioni ferroviarie								
014. Edicole, farmacie, officine, tabacchi								
015. Negozi di calzature, case, mobili, tende, tessuti, commestibili								
016. Banche di mercato, beni durevoli								
017. Barbiere, saloni, parafarmacie								
018. Attività di servizi, attività di pulizia, attività di manutenzione, attività di trasporto								
019. Attività di servizi, attività di pulizia, attività di manutenzione, attività di trasporto								
020. Attività di servizi, attività di pulizia, attività di manutenzione, attività di trasporto								
021. Attività di servizi, attività di pulizia, attività di manutenzione, attività di trasporto								
022. Attività di servizi, attività di pulizia, attività di manutenzione, attività di trasporto								
023. Attività di servizi, attività di pulizia, attività di manutenzione, attività di trasporto								
024. Attività di servizi, attività di pulizia, attività di manutenzione, attività di trasporto								
025. Attività di servizi, attività di pulizia, attività di manutenzione, attività di trasporto								
026. Attività di servizi, attività di pulizia, attività di manutenzione, attività di trasporto								
027. Attività di servizi, attività di pulizia, attività di manutenzione, attività di trasporto								
028. Attività di servizi, attività di pulizia, attività di manutenzione, attività di trasporto								
029. Attività di servizi, attività di pulizia, attività di manutenzione, attività di trasporto								
030. Attività di servizi, attività di pulizia, attività di manutenzione, attività di trasporto								

Anno comp.	Descrizione tipo voce	Num.denunce	Num.immobili	Quantità/Periodo	Importo tariffa	Importo riduzioni	Importo dovuto
2020	2.1-USO NON DOMESTICO-MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	24	26	Mq.	5.833,75 €	45,09 €	5.808,66 €
2020	2.2-USO NON DOMESTICO-CINEMATOGRAFI E TEATRI	2	2	Mq.	14.307,10 €	-	14.307,10 €
2020	2.3-USO NON DOMESTICO-ATTORMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET	105	106	Mq.	99.823,73 €	-	99.823,73 €
2020	2.4-USO NON DOMESTICO-CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI	15	15	Mq.	23.353,63 €	-	23.353,63 €
2020	2.5-USO NON DOMESTICO-STABILIMENTI BALNEARI	27	27	Mq.	21.418,54 €	-	21.418,54 €
2020	2.6-USO NON DOMESTICO-ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	2	2	Mq.	1.755,35 €	-	1.755,35 €
2020	2.7-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI CON RISTORAZIONE	99	99	Mq.	461.167,66 €	-	461.167,66 €
2020	2.8-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	350	373	Mq.	306.539,27 €	-	306.539,27 €
2020	2.9-USO NON DOMESTICO-CASE DI CURA E RIPOSO	6	6	Mq.	1.366,00 €	-	1.366,00 €
2020	2.10-USO NON DOMESTICO-OSPEDALI	9	9	Mq.	13.937,54 €	-	13.937,54 €
2020	2.11-USO NON DOMESTICO-UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	243	244	Mq.	90.942,18 €	-	90.942,18 €
2020	2.12-USO NON DOMESTICO-BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	8	8	Mq.	5.582,96 €	-	5.582,96 €
2020	2.13-USO NON DOMESTICO-NEGOZI ABBIGLIAMENTO CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	317	328	Mq.	65.975,19 €	-	65.975,19 €
2020	2.14-USO NON DOMESTICO-EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	29	31	Mq.	7.737,52 €	-	7.737,52 €
2020	2.15-USO NON DOMESTICO-NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI	15	15	Mq.	18.529,30 €	-	18.529,30 €
2020	2.17-USO NON DOMESTICO-ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE,PARRUCCHIERE,B	25	27	Mq.	2.352,67 €	-	2.352,67 €
2020	2.18-USO NON DOMESTICO-ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE,FALEGNAME,IDRA	43	43	Mq.	7.629,21 €	-	7.629,21 €
2020	2.19-USO NON DOMESTICO-CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	23	23	Mq.	3.812,88 €	-	3.812,88 €
2020	2.20-USO NON DOMESTICO-ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	18	18	Mq.	18.389,75 €	-	18.389,75 €
2020	2.21-USO NON DOMESTICO-ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	86	89	Mq.	22.754,76 €	-	22.754,76 €
2020	2.22-USO NON DOMESTICO-RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB	208	212	Mq.	294.885,45 €	-	294.885,45 €
2020	2.23-USO NON DOMESTICO-MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE	5	5	Mq.	1.568,58 €	-	1.568,58 €
2020	2.24-USO NON DOMESTICO-BAR,CAFFE',PASTICCERIA	115	117	Mq.	91.046,76 €	-	91.046,76 €
2020	2.25-USO NON DOMESTICO-SUPERMERCATO PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	98	99	Mq.	63.380,43 €	-	63.380,43 €
2020	2.26-USO NON DOMESTICO-PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1	1	Mq.	156,37 €	-	156,37 €
2020	2.27-USO NON DOMESTICO-ORTOFRUTTA,PESCHIERE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLI	21	22	Mq.	12.593,24 €	-	12.593,24 €
2020	2.28-USO NON DOMESTICO-IPERMERCATI DI GENERI MISTI	2	2	Mq.	2.047,75 €	-	2.047,75 €
2020	2.29-USO NON DOMESTICO-BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI	1	1	Mq.	67,02 €	-	67,02 €
2020	2.30-USO NON DOMESTICO-DISCO,TECH,NIGHT CLUB	2	2	Mq.	4.807,95 €	-	4.807,95 €
2020	2.31-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	78.153,29 €	-	78.153,29 €
2020	2.32-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.33-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.34-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.35-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.36-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.37-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.38-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.39-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.40-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.41-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.42-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.43-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.44-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.45-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.46-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.47-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.48-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.49-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.50-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.51-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.52-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.53-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.54-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.55-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.56-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.57-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.58-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.59-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.60-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.61-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.62-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.63-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.64-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.65-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.66-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.67-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.68-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.69-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.70-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.71-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.72-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.73-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.74-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.75-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.76-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.77-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.78-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.79-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.80-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.81-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.82-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.83-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.84-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.85-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.86-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.87-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.88-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.89-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.90-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.91-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.92-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.93-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.94-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.95-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.96-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.97-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.98-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.99-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.100-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.101-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.102-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.103-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.104-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.105-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.106-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.107-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.108-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.109-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.110-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.111-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.112-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.113-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.114-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.115-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.116-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.117-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.118-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.119-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.120-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.121-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.122-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.123-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.124-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.125-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.126-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.127-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.128-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.129-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.130-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.131-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.132-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.133-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.134-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.135-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0	0	Imp. €	15,83 €	-	15,83 €
2020	2.136-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0	0</				



COMUNE DI LIPARI
Città Metropolitana di Messina

Collegio dei Revisori dei Conti

VERBALE NR. 27 DEL 25.09.2020

L'anno duemilaventi, il giorno 25 del mese di settembre, alle ore 13,15, in videoconferenza, si è riunito, previa regolare convocazione del Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato dal Consiglio Comunale con deliberazione nr. 8 del 20.04.2020, immediatamente esecutiva, nelle persone dei Sigg.:

Rag. Emanuele Lasagna Liuzzo	Presidente	Presente
Dr. Antonino Biondo	Componente	Presente
Dr. Nicolò Mauro Gagliardo	Componente	Dimissionario

per procedere al rilascio del richiesto "parere" sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale del Settore Economia e Finanze Servizio – Tributi, nr.81 del 24.09.2020, avente ad oggetto: "tassa rifiuti (TARI) – conferma per l'anno 2020 delle tariffe in vigore nell'anno 2019 e parziale esenzione del corrispettivo dovuto da operatori economici per mezzo di modifica del vigente regolamento del tributo".

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

viste

le leggi citate nella proposta di deliberazione di cui trattasi ed in particolare l'art.107, comma 5, della Legge nr.27 del 24.04.2020;

Visto

il Decreto Legislativo n.267/2000;

visti

i pareri **favorevoli** di regolarità tecnica e contabile resi in data 24.09.2020,

esprime,

per quanto di propria competenza, **parere favorevole** all'approvazione della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale nr.81 del 24.09.2020 del Settore Tributi, ricordando all'Ente di provvedere alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario (PEF) per il 2020 entro e non oltre il 31.12.2020

La seduta viene tolta alle ore 13,30.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Rag. Emanuele Lasagna Liuzzo

(Firma digitale)

Dr. Antonino Biondo

(Firma digitale)


Pareri ai sensi art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e art. 12 Legge Regionale n. 30/2000

Settore	2° ECONOMIA E FINANZE	Servizio	3° TRIBUTI
Ufficio	IMU-TASI-TARI-IMPOSTA PUBBLICITA'E AFFISSIONI-CONTRIBUTO DI SBARCO		

Per la regolarità tecnica si esprime parere:

FAVOREVOLE

Lipari, li 26/09/2020



IL CAPO AREA DEL SERVIZIO
(Geom. Salvatore Furnari Falanga)

SETTORE SECONDO "ECONOMIA E FINANZE"

Per la regolarità contabile, si esprime parere:

FAVOREVOLE

Lipari, li 24-09-2020



Il Responsabile
(Dott. Francesco Subba)

IL SEGRETARIO GENERALE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, lettera c) del R.O.G.U.S. esprime parere:

Favorevole, oltre l'esposizione del parere al Collegio
dei Revisori del C.d.I.

Lipari, li 24/09/2020

Il Segretario Generale



Yde de Pizzuto

CONSIGLIERE COMUNALE

Gesuele FONTI

fonti.gesuele@pec.comunelipari.it

e-mail gesuelefonti@libero.it

Tel. 335/1200334

MODERATI PER CALDERONE

CONSIGLIERE COMUNALE

Eliana Mollica

mollica.elian@pec.comunelipari.it

Lipari 28/9 / 2020

RITIRATO

EMENDAMENTO

ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE INSERITA AL PUNTO 1 DEGLI AFFARI DA TRATTARE
NELLA ODIERNA SEDUTA

**i sottoscritti consiglieri comunali
PROPONGONO**

Di aggiungere al punto 1 della parte propositiva

- ✓ dopo le parole "agli operatori economici" aggiungere di cui all'allegato "A" della deliberazione dell'ARERA del 5 maggio 2020 n. 158/2020/R/rif.

Gesuele Fonti

Eliana mollica



DELIBERAZIONE 5 MAGGIO 2020
158/2020/R/RIF

ADOZIONE DI MISURE URGENTI A TUTELA DELLE UTENZE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI, ANCHE DIFFERENZIATI, URBANI ED ASSIMILATI, ALLA LUCE DELL'EMERGENZA DA COVID-19

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1109^a riunione del 5 maggio 2020

VISTI:

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti (di seguito: direttiva 2008/98/CE);
- la direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE (di seguito: direttiva 2018/851/UE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito: decreto legislativo 267/00), recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'articolo 1, comma 375, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 266/05);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";
- il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, e, in particolare, l'articolo 3, commi 9 e 9-bis (di seguito: decreto-legge 185/08);
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito: legge 147/13), recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)";
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221 e, in particolare, l'articolo 60, comma 1 (di seguito: legge 221/15);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/17), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";
- il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con legge 19 dicembre 2019,



- n. 157 (di seguito: decreto-legge 124/19);
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” (di seguito: decreto-legge 6/20) convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e poi abrogato (ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4) dall'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
 - il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. decreto “Cura Italia” (di seguito: decreto-legge 18/20) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2020, n. 110;
 - il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” (di seguito: decreto-legge 19/20);
 - il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”;
 - il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, che ha approvato il “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, avente ad oggetto “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” (di seguito: d.P.C.M. 8 marzo 2020);
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (di



- seguito: d.P.C.M. 9 marzo 2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (di seguito: d.P.C.M. 11 marzo 2020);
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (di seguito: d.P.C.M. 22 marzo 2020) e s.m.i.;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020, avente ad oggetto "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (di seguito: d.P.C.M. 1° aprile 2020);
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale." (di seguito: d.P.C.M. 10 aprile 2020);
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (di seguito: d.P.C.M. 26 aprile 2020);
 - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016 (di seguito: d.m. 29 dicembre 2016);
 - il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020, recante la "Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020";
 - il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, recante "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute";
 - la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
 - la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) del 18 ottobre 2010, ARG/elt 175/10;
 - la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2013, 402/2013/R/COM e il relativo Allegato A (TIBEG), come successivamente modificati e integrati;
 - la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A), recante "Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema



- idrico", e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR di "Approvazione del testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati" e il relativo Allegato A (TIBSI) come successivamente modificati e integrati;
 - la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 225/2018/R/RIF (di seguito: deliberazione 225/2018/R/RIF), recante "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati";
 - la deliberazione dell'Autorità 9 luglio 2019, 303/2019/R/RIF, recante "Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell'Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati - con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi";
 - la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 333/2019/A, recante "Istituzione di un tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie Locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati";
 - la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF (di seguito: deliberazione 443/2019/R/RIF), recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e il relativo Allegato A (di seguito: MTR);
 - la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" e il relativo Allegato A;
 - la deliberazione dell'Autorità 14 gennaio 2020, 3/2020/R/IDR;
 - la deliberazione dell'Autorità 28 gennaio 2020, 13/2020/A e il relativo Allegato A, recante "Convenzione tra l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani per l'esercizio, la manutenzione e lo sviluppo del sistema di gestione dei bonus sociali nazionali (SGate) e per lo sviluppo delle ulteriori attività in materia di bonus sociali nazionali previste dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157" (di seguito: deliberazione 13/2020/A);
 - la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2020, 57/2020/R/RIF, recante "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente" (di seguito: deliberazione 57/2020/R/RIF);
 - la deliberazione dell'Autorità 12 marzo 2020, 59/2020/R/COM, recante "Differimento dei termini previsti dalla regolazione per i servizi ambientali ed energetici e prime disposizioni in materia di qualità alla luce dell'emergenza da COVID-19";
 - la deliberazione dell'Autorità 17 marzo 2020, 75/2020/R/COM, recante "Disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas, idrico e di gestione del




- ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per i comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò”;
- la deliberazione dell'Autorità 17 marzo 2020, 76/2020/R/COM recante “Disposizioni urgenti in materia di bonus elettrico, bonus gas e bonus sociale idrico in relazione alle misure urgenti introdotte nel Paese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
 - la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2020, 102/2020/R/RIF, recante “Richiesta di informazioni per l'adozione di provvedimenti urgenti nel settore di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19” (di seguito: deliberazione 102/2020/R/RIF);
 - la segnalazione dell'Autorità 23 aprile 2020, 136/2020/I/COM recante “Segnalazione dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente a Parlamento e Governo in merito alle misure a sostegno degli investimenti e a tutela delle utenze finali del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, e del servizio idrico integrato e dei clienti finali di energia elettrica e gas naturale, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
 - il Comunicato dell'Autorità 11 marzo 2020, in ordine all'“Emergenza COVID-19”;
 - il Comunicato dell'Autorità 24 marzo 2020, in ordine all'“Emergenza COVID-19 Emergenza Covid-19. Misure sulle tariffe della TARI e della TARI corrispettivo” alla luce delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”)” (di seguito: Comunicato 24 marzo 2020).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*;
- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle*



- attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”;*
- inoltre, la predetta disposizione, espressamente attribuisce all’ Autorità, tra le altre, le funzioni di:
 - *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza” (lett. c);*
 - *“tutela dei diritti degli utenti [...]” (lett. d);*
 - *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’” (lett. f);*
 - *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h);*
 - *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi” (lett. i);*
 - per il perseguimento dei citati obiettivi di *“carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse”* (con i quali devono essere armonizzati gli obiettivi di carattere economico - finanziario improntati alla copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento), l’Autorità è chiamata, tra l’altro, a tener conto:
 - con riguardo alla *sostenibilità ambientale*, del principio «chi inquina paga», la cui definizione di riferimento è contenuta nella Raccomandazione del 3 marzo 1975, 75/436/Euratom, CECA, CEE (concernente l'imputazione dei costi e l'intervento dei pubblici poteri in materia di ambiente), ai sensi della quale *“le persone fisiche o giuridiche, di diritto pubblico o privato, responsabili di inquinamento debbono sostenere i costi delle misure necessarie per evitare questo inquinamento o per ridurlo, al fine di rispettare le misure e le misure equivalenti che consentono di raggiungere gli obiettivi di qualità o, qualora non esistano i suddetti obiettivi, le norme e le misure equivalenti fissate dai pubblici poteri”*, e che - con specifico riguardo al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati - è stato declinato nella direttiva 2008/98/CE (che disciplina il quadro giuridico per la gestione dei rifiuti nell’UE, finalizzato alla protezione dell’ambiente e della salute umana), così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE, stabilendo, tra l’altro, all’articolo 14 che *“secondo il principio «chi inquina paga», i costi della gestione dei rifiuti, compresi quelli per la necessaria infrastruttura e il relativo funzionamento, sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti”*;
 - relativamente alla *sostenibilità sociale*, dei compiti attribuitele dal legislatore nazionale che, all’articolo 57-bis, comma 2, del decreto-legge 124/19, ha previsto che la medesima Autorità assicuri agli utenti domestici




del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate (individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi agli altri settori dalla stessa regolati) l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate, definendo le relative modalità attuative - tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento - sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (ad oggi non ancora adottato), su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

- in tema di tutela delle utenze vulnerabili, in relazione alla fornitura di energia elettrica (ai sensi dell'articolo 1, comma 375, della legge 266/05), del gas naturale (ai sensi dell'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 185/08) e del servizio idrico integrato (ai sensi dell'articolo 60, comma 1, della legge 221/15), l'Autorità ha istituito e disciplinato con propri provvedimenti, rispettivamente il TIBEG e il TIBSI, il bonus sociale per i settori elettrico e gas e per il settore idrico, disponendo che per l'individuazione dei relativi beneficiari si faccia ricorso all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito: ISEE), il cui valore soglia per l'accesso al bonus è stato aggiornato, con decorrenza 1° gennaio 2020, in 8.265 euro; in attuazione della più recente normativa nazionale, le predette agevolazioni sono state estese ai beneficiari del Reddito e Pensione di cittadinanza e, per il settore elettrico, anche di Carta Acquisti;
- peraltro, l'Autorità con deliberazione 13/2020/A (comma 6) ha stipulato un'apposita convenzione con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani anche in relazione al settore dei rifiuti urbani, allo scopo di *"assicurare una capillare diffusione tra i cittadini delle informazioni concernenti i bonus sociali"*, nonché *"per la gestione dei bonus sociali i cui beneficiari non risultano identificabili attraverso procedure automatiche"*.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con la deliberazione 443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i *"criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"*, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti tesi tra l'altro a:
 - definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni, da parte della comunità interessata, sulle prestazioni di servizio da fornire o sulle più idonee modalità organizzative da realizzare, valorizzando la consapevole determinazione del pertinente livello istituzionale;
 - in generale, assicurare gradualità nell'implementazione della nuova regolazione tariffaria, anche attraverso l'adozione di forme di regolazione



asimmetrica, tenuto conto che il settore di gestione dei rifiuti urbani è poliedrico nelle criticità, nelle competenze e nelle potenzialità e non può essere regolato secondo strumenti omogenei di intervento;

- per quanto di interesse in questa sede, l'articolo 5 della deliberazione 443/2019/R/RIF reca specifiche disposizioni in materia di corrispettivi per l'utenza, prevedendo che:
 - in ciascuna delle annualità 2020 e 2021, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR, siano definiti:
 - l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente;
 - i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a, 4b del d.P.R. 158/99 (comma 5.1);
 - nei casi in cui siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale che abbiano superato l'applicazione delle citate tabelle, oppure nel caso in cui se ne preveda l'introduzione a partire dall'anno 2020, la nuova metodologia trovi applicazione nel periodo considerato, per la sola determinazione dei costi efficienti da riconoscere alle gestioni (comma 5.2).

CONSIDERATO, IN PARTICOLARE, CHE:

- in tema di "*articolazione della tariffa*", il d.P.R. 158/99 prevede la ripartizione delle entrate tariffarie per fasce di utenza, suddivise in domestiche e non domestiche, specificando che:
 - per le *utenze domestiche*:
 - la quota fissa (*TFd*) della tariffa è data dal prodotto della quota unitaria (espressa in €/mq) per la superficie dell'abitazione (indicata in mq) corretta per un coefficiente di adattamento (*Ka*). I valori di tale coefficiente di adattamento (che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza) sono riportati nelle tabelle 1a e 1b del d.P.R. 158/99 e sono stati elaborati per le tre aree geografiche (Nord, Centro, Sud) e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente;
 - la quota variabile (*TVd*) si ricava come prodotto della quota unitaria (espressa in kg) per un coefficiente di adattamento (*Kb*) per il costo unitario (€/kg). I valori del coefficiente proporzionale di produttività dei rifiuti in funzione del numero di componenti del nucleo familiare (*Kb*) sono riportati nelle tabelle 2 del d.P.R. 158/99;
 - per le *utenze non domestiche* (per le quali il citato d.P.R. 158/99 enuclea trenta categorie di attività):
 - la quota fissa (*TFnd*) è determinata come prodotto della quota unitaria (in €/mq) per la superficie del locale (in mq) per il



coefficiente potenziale di produzione (K_c), il quale tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente, che dovrà essere determinato dall'ente locale, sono riportati nelle tabelle 3a e 3b del d.P.R. 158/99 e sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente;

- la quota variabile (TV_{nd}) è data dal prodotto del costo unitario (in €/kg) per la superficie del locale (in mq) per il coefficiente potenziale di produzione (K_d), il quale tiene conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività. Nelle tabelle 4a e 4b del d.P.R. 158/99, con riferimento alle tre aree geografiche, sono riportati, per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5.000 abitanti rispettivamente, gli intervalli di variazione di tali coefficienti in proporzione alle tipologie di attività.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il quadro normativo di riferimento in materia di corrispettivi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è completato dalle disposizioni recate dalla legge 147/13, che, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;
- in particolare, per quanto di interesse in questa sede, l'articolo 1 della legge 147/13:
 - al comma 651 dispone che *"il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158"*;
 - al successivo comma 652 dispone altresì che *"il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE [...], può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti"*. Il comma in parola, come innovato dall'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 alla luce dei compiti attribuiti all'Autorità in materia tariffaria, prevede poi che *"nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a*




diversa regolamentazione disposta dall'Autorità [...], l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”;

- *al comma 658 stabilisce che “nella modulazione della tariffa, sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche”;*
- *al comma 659 riconosce altresì ai Comuni la facoltà di “prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni in caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”;*
- *al comma 660 dispone inoltre che il Comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle esplicitamente previste dal comma 659; in questo caso “la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”;*
- *al comma 668 riconosce poi ai Comuni che abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere “l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”, la quale è “applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”.*

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- *in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, l'articolo 1 della legge 147/13:*
 - *al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;*
 - *al comma 683 dispone che “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI [...]”;*
 - *al successivo comma 683-bis (introdotto dall'articolo 57-bis del decreto-*



legge 124/19) prevede che, *“in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Tali disposizioni si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”*.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- il quadro con riferimento al quale l'Autorità ha impostato i propri provvedimenti regolatori ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID-19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come “pandemia” (lo scorso 11 marzo 2020);
- al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, con la delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- successivamente, tenuto conto delle dimensioni del fenomeno epidemico e del potenziale interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, preso atto della straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, con il decreto-legge 6/20, sono state adottate prime misure urgenti di contrasto e contenimento della diffusione del virus;
- considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato, con il d.P.C.M. 9 marzo 2020, misure rafforzate di contrasto e contenimento al diffondersi del virus COVID-19, di fatto estendendo all'intero territorio nazionale le misure restrittive di cui all'articolo 1 del d.P.C.M. 8 marzo 2020, inizialmente riferite alla regione Lombardia e alle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, e, in particolare, prevedendo:
 - la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, contestualmente disponendo la sospensione di ogni attività nei predetti luoghi;
 - la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado;
 - la chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
 - la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, delle medie e grandi strutture



- di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, estendendone anche la chiusura nei giorni feriali in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (ove non funzionali a livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
 - il d.P.C.M. 11 marzo 2020 ha poi introdotto ulteriori misure urgenti a carattere nazionale di contenimento del contagio, tra l'altro, stabilendo:
 - la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al medesimo decreto;
 - la chiusura di mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
 - la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio;
 - la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al decreto in parola;
 - successivamente, con il d.P.C.M. 22 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere ulteriormente il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al medesimo d.P.C.M., tra le quali, peraltro, figurano le *“Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali”* (codice ATECO 38) e le *“Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti”* (codice ATECO 39). Il citato d.P.C.M. 22 marzo 2020 ha anche precisato che:
 - *“l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze”* tanto che il citato allegato 1 al d.P.C.M. 22 marzo 2020 è stato poi aggiornato con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;
 - sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo e le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui al richiamato allegato 1 del d.P.C.M. 22 marzo 2020, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, comunque chiarendo che *“il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste”*;
 - con il decreto-legge 19/20 è stato tra l'altro stabilito che, al fine di contenere e contrastare ulteriormente i rischi sanitari ed il diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, e per periodi predeterminati non superiori a trenta giorni successivi al 3 aprile



2020, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, misure di limitazione della circolazione delle persone nonché la sospensione delle attività economiche non essenziali e delle situazioni che possano creare assembramenti di persone, prevedendo inoltre che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio, possano adottare misure più restrittive, nell'ambito delle attività di propria competenza, senza incisione delle attività produttive e di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

- l'elenco delle attività produttive industriali e commerciali escluse all'obbligo di sospensione è stato progressivamente ampliato con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 e del 26 aprile 2020, i quali hanno comunque disposto che si continuino ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, relativamente a specifiche aree del territorio regionale;
- con i decreti da ultimo citati sono state comunque confermate molte delle misure restrittive sopra richiamate, contestualmente prevedendo:
 - con il d.P.C.M. 10 aprile 2020 (efficace fino al 3 maggio 2020), che a partire dal 14 aprile 2020, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020 (la cui efficacia era stata prorogata fino al 13 aprile 2020 dal d.P.C.M. 1° aprile 2020) cessino di produrre effetti;
 - con il d.P.C.M. 26 aprile 2020, che le relative disposizioni si applichino dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del d.P.C.M. 10 aprile 2020 e siano efficaci fino al 17 maggio 2020.

CONSIDERATO, POI, CHE:

- nell'ambito delle misure di *“sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* varate con il decreto-legge 18/20, all'articolo 107 è stato disposto che:
 - *“il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della TARI corrispettivo, attualmente previsto [al 30 aprile 2020] dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020”* (comma 4);
 - *“i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”* (comma 5);
- l'Autorità, alla luce delle richiamate novità normative (e in particolare di quelle recate dal citato comma 5 dell'articolo 107 del decreto-legge 18/20), con il Comunicato 24 marzo 2020 ha, tra l'altro, evidenziato come:
 - *“la duplice deroga sia alla copertura dei costi, sia alla corretta applicazione*



[delle regole di trasparenza e] dei calcoli per la loro determinazione [stabiliti dal MTR], svincolando la determinazione delle tariffe della TARI e di quella corrispettiva dalla elaborazione del PEF, [possa] rappresentare un mandato generico a replicare i corrispettivi dello scorso anno, indipendentemente dalla situazione attuale e dalle necessarie verifiche sul costo delle attività da svolgere”;

- *“allo stesso tempo, l'emergenza epidemiologica si [stia] riflettendo in crescenti difficoltà operative per i soggetti attivi nella filiera del settore dei rifiuti. L'attenta individuazione di queste criticità emergenti – in cui si possono ricomprendere quelle relative alla raccolta dei rifiuti prodotti da soggetti positivi al contagio, con i possibili riflessi in termini di tenuta della struttura delle filiere di raccolta sin qui sviluppate nel Paese, nonché delle infrastrutture di recupero e smaltimento – deve [...] essere considerata nell'ambito di una visione complessiva di equilibrio economico e finanziario del settore e delle connesse condizioni di sostenibilità per i fruitori del servizio”.*

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- a seguito dell'attuale stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 si stanno registrando gravi criticità anche di tipo occupazionale ed economico che investono l'intero tessuto sociale comportando evidenti difficoltà per gli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti che possono riverberarsi sull'ordinaria gestione dei rapporti contrattuali anche tra gli enti locali e i vari gestori del servizio, con potenziali criticità sia per la finanza locale che per gli operatori e, di riflesso, per l'intera filiera settoriale;
- al fine di porre in essere le azioni necessarie al mantenimento di un quadro di regole certo e affidabile, con deliberazione 102/2020/R/RIF, l'Autorità ha prospettato l'effettuazione – nell'ambito della definizione di provvedimenti urgenti – di verifiche e approfondimenti per l'individuazione di misure volte alla mitigazione degli effetti derivanti dalla situazione emergenziale sull'equilibrio economico e finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, al fine di garantire la continuità nei servizi essenziali, la tutela dell'utenza, tenuto conto dei profili rilevanti di finanza locale;
- contestualmente l'Autorità ha richiesto agli Enti territorialmente competenti e ai gestori di cui al comma 1.1 del MTR che erogano il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, ogni informazione utile specificamente riconducibile all'emergenza COVID-19, con particolare riferimento:
 - a) agli eventuali oneri aggiuntivi emersi nell'ambito delle attività gestionali, precisandone incidenza e tipologia;
 - b) alle eventuali attività gestionali maggiormente impattate, fornendo elementi per una corretta valutazione dei possibili effetti in termini di



mantenimento o miglioramento dei livelli di qualità, nonché di modifica o invarianza del perimetro gestito;

- c) alle possibili criticità connesse alla gestione tariffe e rapporti con gli utenti, indicando elementi utili a valutarne le ricadute in termini di previsioni di riscossione, nonché segnalando eventuali categorie di utenti maggiormente meritevoli di tutela;
- in risposta alla suddetta richiesta, sono stati presentati contributi da parte di associazioni di consumatori domestici e rappresentative delle utenze produttive e commerciali, gestori del servizio e loro associazioni, Comuni e loro associazione, altri Enti territorialmente competenti e Consorzi di filiera, evidenziando le difficoltà emergenti e fornendo all'Autorità utili elementi per calibrare la valutazione di soluzioni urgenti nell'ambito del vigente quadro regolatorio, rendendo più efficace l'impiego di taluni strumenti rispetto alle criticità riscontrate;
 - per quanto di interesse in questa sede, con specifico riguardo al punto *sub c)*, dai contributi ricevuti emerge, in primo luogo, la necessità di linee guida centralizzate e coordinate in modo da garantire uniformità di trattamento agli utenti, sia domestici che non domestici, su tutto il territorio nazionale. In particolare, sono state rappresentate:
 - le diverse iniziative intraprese dai Comuni sul posticipo della bollettazione agli utenti e sul differimento dei termini di pagamento della TARI alle utenze domestiche e a quelle non domestiche in periodi variabili tra qualche mese a tutto il 2020, con importanti ripercussioni in termini di riduzione della liquidità a disposizione delle amministrazioni comunali e, conseguentemente, dei gestori, sia in caso di applicazione del tributo da parte dell'Ente locale, sia in caso di fatturazione diretta all'utenza del corrispettivo tariffario da parte del gestore, con gravi ricadute sulla tenuta economico finanziaria dell'intera filiera;
 - la necessità (segnalata in particolare dalle associazioni rappresentative delle utenze produttive industriali e commerciali) di garantire misure di sostegno per gli utenti non domestici che: *i)* abbiano subito un blocco delle relative attività, per effetto delle disposizioni contenute nei diversi decreti d'urgenza emanati dal Governo e nei provvedimenti delle autorità regionali; *ii)* pur legittimati a proseguire, abbiano optato per la chiusura dell'attività (ad esempio, per le difficoltà nel rispetto dei protocolli di sicurezza o per ragioni derivanti dal calo della domanda);
 - l'opportunità, ravvisata dalle associazioni dei consumatori, di rafforzare le tutele per gli utenti domestici, tenendo conto delle specificità dei singoli contesti locali per identificare i soggetti maggiormente meritevoli di tutela, adottando anche criteri aggiuntivi, rispetto a quelli già implementati per individuare i beneficiari dei vari bonus sociali, tenendo conto di altri parametri di riferimento (sospensione perdurante dell'attività, utilizzo di ammortizzatori sociali, ISEE, condizione abitativa);
 - l'importanza di assicurare un'adeguata e capillare informazione agli utenti,



anche attraverso metodi tradizionali nei confronti delle fasce di popolazione maggiormente in difficoltà e con scarso accesso alla rete informatica, in relazione alle nuove disposizioni per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, in particolare nei casi di persone risultate positive al COVID-19 o collocate in quarantena;

- con specifico riferimento all'applicazione della tariffa corrispettiva e della TARI tributo puntuale, le richieste da parte di taluni utenti di revisione del sistema di determinazione degli importi dovuti, in considerazione dell'aumento dei conferimenti di rifiuti indifferenziati da parte degli utenti positivi al COVID-19 o comunque in isolamento domiciliare obbligatorio, in osservanza delle indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) relativamente alle modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti da tali utenti;
- alla luce delle informazioni acquisite e delle esigenze di tutela emergenti, l'Autorità – unitamente alla valutazione degli strumenti dalla medesima attivabili nell'ambito delle proprie competenze – ha di recente segnalato a Governo e Parlamento l'opportunità di un intervento normativo volto a supportare talune delle urgenti misure regolatorie in via di definizione e ad istituire un sistema per la perequazione dei costi di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, con la finalità di sostenere le iniziative adottate dai Comuni o da altri gestori delle tariffe, a tutela degli utenti, connesse alla citata emergenza epidemiologica da COVID-19, anche evidenziando il rilevante contributo che potrebbe giungere - alla tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale - dall'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri cui è demandato, dalla normativa vigente, il compito di individuare i principi e i criteri in base ai quali l'Autorità è chiamata ad assicurare agli utenti domestici del servizio di gestione dei rifiuti in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- secondo quanto disposto dai commi 1.3 e 1.4 dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, sono da ritenere *“sottratti alla consultazione gli atti che hanno contenuto vincolato e quelli attuativi di precedenti atti di regolazione, già sottoposti a consultazione”* e che *“non si procede alla consultazione quando essa sia incompatibile con esigenze di straordinaria urgenza, emergenza o segretezza”*.

RITENUTO CHE:

- in ragione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle informazioni sin qui acquisite, sia necessario prevedere, nelle more del completamento degli approfondimenti in corso, l'adozione di alcune prime misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione




di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;

- sia in particolare urgente – anche in considerazione della disomogeneità delle decisioni al riguardo adottate sul territorio nazionale (e delle correlate difficoltà che ne possono conseguire sia per la finanza locale che per l'equilibrio economico finanziario delle gestioni) – prevedere l'introduzione, nell'ambito della disciplina dei corrispettivi applicabili alle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e assimilati, di alcuni fattori di rettifica per talune tipologie di utenze non domestiche, al fine di tener conto del principio “*chi inquina paga*”, sulla base della minore quantità di rifiuti producibili, e di specifiche forme di tutela per quelle domestiche, in una logica di sostenibilità sociale degli importi dovuti.

RITENUTO, IN PARTICOLARE, CHE:

- con specifico riferimento alle *utenze non domestiche*, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, sia opportuno - in applicazione del già richiamato principio “*chi inquina paga*” - declinare selettivamente l'intervento regolatorio, provvedendo a:
 - nei casi in cui, per la determinazione dell'articolazione della tariffa, trovino applicazione le tabelle del d.P.R. 158/99 richiamate in premessa:
 - per le attività (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1a dell'Allegato A) enunciate dal d.P.R. 158/99 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi sopra richiamati (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), ridefinire - ai fini del calcolo della quota variabile - gli intervalli di variazione del coefficiente potenziale di produzione *Kd* (che tiene conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alle singole tipologie di attività), sulla base dei giorni di chiusura stabiliti;
 - per le attività (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1b dell'Allegato A) enunciate dal d.P.R. 158/99 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione con i citati provvedimenti governativi (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), ridefinire - ai fini del calcolo della quota variabile - gli intervalli di variazione del coefficiente potenziale di produzione *Kd*, applicando un fattore di correzione (a riduzione) pari al 25%;
 - per le attività (richiamate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 2 dell'Allegato A) enunciate dal d.P.R. 158/99 che non siano immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l'eventuale riapertura, ad opera dei provvedimenti sopra citati, richiedere all'Ente territorialmente



competente l'individuazione dei giorni di chiusura relativi alle citate attività sulla base dei quali definire la corrispondente quota variabile seguendo il criterio di cui al punto precedente;

- nel caso in cui siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale, oppure nel caso in cui ne sia stata prevista l'introduzione a partire dal 2020, disporre che il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti provveda a porre pari a zero la quota variabile della tariffa (quota che si compone di una parte calcolata in ragione del numero minimo di svuotamenti obbligatori di ogni contenitore di rifiuto non recuperabile consegnato all'utenza e di una parte legata agli svuotamenti aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori) per il periodo di sospensione delle attività;
- nei casi in cui non trovino applicazione le menzionate tabelle del d.P.R. 158/99 e non siano implementati sistemi puntuali di misura dei rifiuti prodotti, richiedere al gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti di procedere a una riparametrazione dei vigenti criteri di articolazione dei corrispettivi al fine di tener conto dei giorni di sospensione delle diverse attività;
- sia opportuno prevedere la facoltà di applicare fattori di correzione anche a favore di ulteriori categorie di utenti non domestici (riportate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 3 dell'Allegato A) che, pur non essendo soggette a provvedimenti di sospensione per emergenza COVID-19, abbiano, per effetto di una sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività, prodotto minori quantitativi di rifiuti; la riduzione tariffaria può essere riconosciuta dall'Ente territorialmente competente a seguito di specifica istanza presentata dall'utente che attesti, ai sensi del d.P.R. 445/00, la minore produzione di rifiuti nel periodo di sospensione per emergenza COVID-19.

RITENUTO, ANCHE, CHE:

- in un'ottica di sostenibilità sociale dei corrispettivi riferibili alle *utenze domestiche* disagiate del servizio di gestione dei rifiuti, urbani e assimilati – nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, prevista dall'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19, e delle conseguenti disposizioni che verranno definite dall'Autorità per assicurare ai medesimi utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate – sia opportuno prevedere la possibilità per gli Enti territorialmente competenti (e in ogni caso in accordo con l'Ente locale) di introdurre per l'anno 2020 specifiche agevolazioni su base locale, tenuto conto delle criticità sul tessuto socio-economico prodotte dall'emergenza in atto;
- in particolare, sia opportuno prevedere che:
 - le citate agevolazioni tariffarie siano destinate al singolo nucleo familiare che risulti in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato di cui, rispettivamente,



all'articolo 12, comma 1, all'articolo 13, comma 1 e all'articolo 27, comma 1 del TIBEG, all'articolo 22, comma 1 e all'articolo 23, commi 1, 2 e 3 del TIBEG e all'articolo 3 del TIBSI;

- sia demandata agli Enti territorialmente competenti la quantificazione dell'agevolazione da riconoscere agli utenti disagiati e l'individuazione di ulteriori categorie di utenti domestici meritevoli di tutela, quali ad esempio i soggetti in grave difficoltà economica sopravvenuta a causa dell'emergenza da COVID-19 anche in considerazione delle richieste di estensione della platea dei beneficiari dell'agevolazione formulate dalle associazioni degli utenti;
- l'agevolazione venga erogata dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con l'utenza nell'avviso di pagamento o in bolletta nel caso di tariffa corrispettiva, con la cadenza di pagamento o fatturazione prevista dalla normativa vigente, mediante l'applicazione di una componente tariffaria compensativa, espressa in euro, a decurtazione, fino al limite massimo, della quota variabile della tariffa;
- l'agevolazione venga erogata su richiesta dell'utente che attesti ai sensi del d.P.R. 445/2000 il possesso delle condizioni di ammissibilità allegando idonea documentazione ISEE o ulteriore documentazione (quale ad esempio una bolletta o la comunicazione di ammissione ad altro bonus sociale) che attesti la titolarità di un bonus sociale elettrico e/o gas e/o idrico;
- ciascun nucleo familiare possa usufruire dell'applicazione di un'unica agevolazione a compensazione della spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani con riferimento all'annualità 2020;
- il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti verifichi l'ammissibilità dei predetti beneficiari.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- al fine di garantire, in una logica di sistema, l'equilibrio economico e finanziario del settore e le connesse condizioni di sostenibilità per i fruitori del servizio, sia opportuno rinviare a un successivo provvedimento l'individuazione di primi elementi volti alla copertura degli oneri connessi alle citate misure di tutela per le utenze non domestiche e per quelle domestiche in condizioni di disagio economico, da declinare – tenuto conto del principio di copertura dei costi di esercizio e di investimento, sulla base della valutazione dei costi efficienti – unitamente alle modalità di trattazione degli oneri aggiuntivi che i soggetti attivi nella filiera del settore dei rifiuti prevedessero di sostenere per far fronte all'emergenza epidemiologica, sulla base di quanto prospettato nella deliberazione 102/2020/R/RIF (nonché delle evidenze al riguardo fornite dagli *stakeholder*);
- in considerazione delle criticità nella diffusione di adeguate indicazioni sinora rappresentate in ordine alla gestione dell'emergenza, sia opportuno prevedere specifici obblighi informativi in capo ai soggetti chiamati a svolgere l'attività di



gestione tariffe e rapporti con gli utenti e ai gestori della raccolta e trasporto al fine di dare adeguata evidenza delle misure di tutela introdotte sulla base del presente provvedimento e delle modifiche nelle modalità di raccolta dei rifiuti urbani che devono essere adottate dagli utenti a seguito dell'emergenza da COVID-19

DELIBERA

Articolo 1

Misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19

- 1.1 Ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, nei casi in cui l'articolazione dei corrispettivi all'utenza venga determinata sulla base delle tabelle di cui all'Allegato 1 del d.P.R. 158/99, ai fini del "Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche" - per l'anno 2020, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza da COVID-19 - trovano applicazione i criteri di cui ai commi 1.2 e 1.3.
- 1.2 Per le tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1a dell'Allegato A) enucleate dal d.P.R. 158/99 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi richiamati in motivazione (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), per l'anno 2020, la quota variabile della tariffa, TV_{nd} , si ottiene secondo la seguente espressione:

$$TV_{nd}(ap, Sap) = Cu \cdot Sap(ap) \cdot Kd(ap)$$

dove:

- $TV_{nd}(ap, Sap)$ è la quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap ;
- Cu è il costo unitario (espresso in €/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche,
- Sap è la superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva;
- $Kd(ap)$ è il coefficiente potenziale di produzione (in kg/mq/anno) che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività, i cui intervalli di variazione, in proporzione alle tipologie di attività, sono individuati:

a) tra un valore minimo, dato da:

$$Kd(ap)_{min} \cdot [(365 - pc)/365]$$

con:



- $Kd(ap)_{min}$ pari al valore minimo di cui alle tabelle 4a e 4b, rispettivamente - per le tre aree geografiche (Nord, Centro, Sud) - per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5.000 abitanti;
- pc che rappresenta (nell'anno solare) il periodo di chiusura, espresso in giorni, disposto da provvedimenti governativi o da altri atti adottati dalle competenti autorità per contrastare l'emergenza da COVID-19;

b) e un valore massimo, dato da:

$$Kd(ap)_{max} \cdot [(365 - pc) / 365]$$

con:

- $Kd(ap)_{max}$ pari al valore massimo di cui alle tabelle 4a e 4b, rispettivamente - per le tre aree geografiche (Nord, Centro, Sud) - per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5.000 abitanti.

- 1.3 Per le tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1b dell'Allegato A) enucleate dal d.P.R. 158/99 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione con i provvedimenti governativi richiamati in motivazione (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), per l'anno 2020, la quota variabile della tariffa, TV_{nd} , si ottiene applicando un fattore di correzione a riduzione dei valori di $Kd(ap)_{min}$ e $Kd(ap)_{max}$ pari al 25%.
- 1.4 Per le tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 2 dell'Allegato A) enucleate dal d.P.R. 158/99) che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l'eventuale riapertura, ad opera dei provvedimenti sopra citati, l'Ente territorialmente competente provvede all'individuazione dei giorni di chiusura relativi alle citate attività sulla base dei quali applicare il fattore di correzione alla quota variabile secondo i criteri di cui ai precedenti commi 1.2 e 1.3.
- 1.5 Nel caso in cui siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale, oppure nel caso in cui ne sia stata prevista l'introduzione a partire dal 2020, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti provvede a porre pari a zero la quota variabile della tariffa per il periodo di sospensione delle attività.
- 1.6 Nei casi in cui non trovino applicazione le menzionate tabelle del d.P.R. 158/99 e non siano implementati sistemi puntuali di misura dei rifiuti prodotti, i gestori delle tariffe e rapporti con gli utenti, su indicazione dell'Ente territorialmente competente, procedono a una riparametrazione dei vigenti criteri di articolazione dei corrispettivi al fine di tener conto dei giorni di sospensione disposti per le diverse tipologie di attività di utenze non domestiche.



Articolo 2

Agevolazioni tariffarie per altre utenze non domestiche non soggette a sospensione per emergenza COVID-19

- 2.1 Alle utenze non domestiche (riportate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 3 dell'Allegato A), diverse dalle utenze di cui all'Articolo 1, e ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività, l'Ente territorialmente competente può riconoscere riduzioni tariffarie commisurate ai minori quantitativi di rifiuti prodotti.
- 2.2 I fattori di correzione a favore delle utenze di cui al comma 2.1 possono essere applicati dal gestore in seguito a presentazione di apposita istanza da parte dell'utente non domestico che attesti, ai sensi del d.P.R. 445/00, e documenti l'effettiva riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti a seguito di sospensione temporanea dell'attività per l'emergenza legata al diffondersi del virus COVID-19.

Articolo 3

Misure di tutela per le utenze domestiche disagiate

- 3.1 Nelle more della definizione della disciplina di cui all'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19, i gestori possono riconoscere, per l'anno 2020, un'agevolazione tariffaria alle utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso, alla data di presentazione dell'istanza di cui al successivo comma 4.1, delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato di cui, rispettivamente, all'articolo 12, comma 1, all'articolo 13, comma 1 e all'articolo 27, comma 1 del TIBEG, all'articolo 22, comma 1 e all'articolo 23, commi 1, 2 e 3 del TIBEG e all'articolo 3 del TIBSI.
- 3.2 L'agevolazione è riconosciuta in relazione ad una sola utenza ad uso domestico nella titolarità di uno dei componenti di un nucleo familiare in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 3.1.
- 3.3 L'agevolazione tariffaria viene quantificata dall'Ente territorialmente competente, in accordo con l'Ente locale, ed erogata dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti nell'avviso di pagamento o in bolletta nel caso di tariffa corrispettiva, con la cadenza di pagamento o fatturazione prevista dalla normativa vigente, mediante l'applicazione di una componente tariffaria compensativa *una tantum*, espressa in euro, a decurtazione fino al limite massimo della quota variabile della tariffa.
- 3.4 Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti procede all'erogazione dell'agevolazione solo dopo aver verificato il possesso delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti commi 3.1 e 3.2.



- 3.5 Ad integrazione dell'agevolazione di cui al precedente comma 3.1, l'Ente territorialmente competente, in accordo con l'Ente locale, può garantire il mantenimento delle agevolazioni migliorative locali, ovvero introdurre condizioni di miglior favore sul territorio di propria competenza rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale.
- 3.6 Qualora l'Ente territorialmente competente approvi l'introduzione ovvero il mantenimento delle eventuali condizioni di miglior favore di cui al precedente comma 3.5, il gestore riconosce all'utente finale un'agevolazione integrativa con le modalità stabilite autonomamente dal gestore medesimo, evidenziandola chiaramente nell'avviso di pagamento o bolletta trasmessi all'utente.

Articolo 4

Modalità per il riconoscimento dell'agevolazione alle utenze domestiche disagiate

- 4.1 Il riconoscimento dell'agevolazione ai beneficiari di cui al precedente comma 3.1 viene effettuato dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con l'utenza su richiesta presentata entro l'anno 2020 dall'utente, che dichiara, ai sensi del d.P.R. 445/00, il codice fiscale di tutti i membri appartenenti al nucleo ISEE, il rispetto della condizione di unicità dell'agevolazione per nucleo familiare, di cui al precedente comma 3.2, e allega idonea documentazione che attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità al bonus sociale elettrico e/o gas e/o idrico per disagio economico o la titolarità di uno dei medesimi bonus.
- 4.2 In caso di morosità pregressa, l'agevolazione può essere trattenuta dal gestore tariffe e rapporti con gli utenti a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora. Tale compensazione viene evidenziata dal gestore nell'avviso di pagamento o nella fattura inviata all'utente.

Articolo 5

Disposizioni finali

- 5.1 I gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti provvedono a pubblicare sul proprio sito internet, in un linguaggio comprensibile, le misure adottate a beneficio degli utenti sulla base del presente provvedimento, con particolare riferimento ai criteri e alle modalità previste per il riconoscimento delle riduzioni tariffarie introdotte per le utenze domestiche e non domestiche.
- 5.2 I gestori della raccolta e trasporto provvedono a dare la massima evidenza - tramite siti internet, avvisi e/o comunicazioni - delle specifiche indicazioni rivolte agli utenti in merito alle modalità di raccolta dei rifiuti che devono essere adottate per la gestione dell'emergenza da COVID-19.
- 5.3 Il presente provvedimento è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'ambiente e della tutela del



territorio e del mare, alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, e alle associazioni ANCI, ANEA, CIAL, CISAMBIENTE, COMIECO, CONAI, COREPLA, COREVE, CORIPET, FISE ASSOAMBIENTE, RICREA, RILEGNO e UTILITALIA.

5.4 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

5 maggio 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini

Allegato A

Tabella 1a - Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (conclusa)

Categoria ex DPR 158/99	Codice ATECO	Data chiusura	Data riapertura	Riferimento
6 Esposizioni, autosaloni	45.11 ⁽⁴⁾	12.03.2020	04.05.2020 ⁽⁵⁾	d.P.C.M 11.03.2020 d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
13 Negozi abbigliamento	47.71	12.03.2020	14.04.2020 ⁽⁶⁾	d.P.C.M 11.03.2020
13 Negozi di libreria	47.61	12.03.2020	14.04.2020	d.P.C.M 10.04.2020
13 Negozi di cartoleria	47.62.20	12.03.2020	14.04.2020	d.P.C.M 26.04.2020

Note: (1) codice ATECO indicativo; (2) salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti; (3) fatte salve le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, relativamente a specifiche aree del territorio regionale; (4) codice ATECO corrispondente al "Commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri" a cui riportano i codici 45.11.01 "Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri" e 45.11.02 "Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri (incluse le agenzie di compravendita)"; (5) dal 4 maggio ai sensi del d.P.C.M. 26 aprile 2020 consentite le attività di cui al codice ATECO 45 "Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli"; (6) riapertura consentita solo per l'attività di "Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati" ai sensi del d.P.C.M 10 aprile 2020 e d.P.C.M 26 aprile 2020.

Tabella 1b - Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (in corso)

Categoria ex DPR 158/99	Codice ATECO	Data chiusura	Data riapertura
1 Musei	91.02	08.03.2020	d.P.C.M 08.03.2020
1 Biblioteche	91.01	08.03.2020	d.P.C.M 09.03.2020
2 Cinematografi	59.14	08.03.2020	d.P.C.M 10.04.2020
2 Teatri	90.04	08.03.2020	d.P.C.M 26.04.2020
4 Impianti sportivi	93.11-93.12-93.13	10.03.2020 ⁽⁴⁾	
13 Negozi calzature	47.72	12.03.2020	
15 Negozi particolari quali filatelia	47.78.91	12.03.2020	
13 Negozi abbigliamento	47.71	12.03.2020 ⁽⁵⁾	
15 Negozi particolari quali tende	47.53.11	12.03.2020	
15 Negozi particolari quali tessuti	47.51.10	12.03.2020	
15 Negozi particolari quali tappeti	47.53.12	12.03.2020	
15 Negozi particolari quali cappelli e ombrelli	47.71.50	12.03.2020	
15 Negozi particolari quali antiquariato	47.79.20	12.03.2020	
16 Banchi di mercato beni durevoli ⁽⁶⁾	47.82-47.89 ⁽⁷⁾	12.03.2020	
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	96.02	12.03.2020	

Allegato A

30	Discoteche, night club	93.29.10	08.03.2020	d.P.C.M 08.03.2020 d.P.C.M 09.03.2020 d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
----	------------------------	----------	------------	--------------------------------------------------------------------------------------

Note: (1) codice ATECO indicativo; (2) salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti; (3) 8 marzo 2020 per Lombardia e 14 Province (d.P.C.M 8 marzo 2020), salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti; (4) fino al 3 aprile 2020, consentiti lo svolgimento di eventi e competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, nonché le sedute di allenamento degli atleti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive federazioni, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, con ripresa a partire dal 4 maggio, per la suddetta categoria di atleti ma delle discipline sportive individuali, delle sole sessioni di allenamento a porte chiuse, previa emanazione di apposite Linee guida validate; (5) ad esclusione dell'attività di "Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati" consentita a partire dal 14 aprile ai sensi del d.P.C.M 10 aprile 2020 e d.P.C.M 26 aprile 2020; (6) ai sensi del d.P.C.M. 11 marzo 2020, d.P.C.M. 10 aprile 2020 e d.P.C.M. 26 aprile 2020 sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari; (7) codici ATECO corrispondenti rispettivamente a "Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature" e "Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti".

3

Categoria d.P.C.M. 58/99	Codice ATECO	Data di uscita (anche parziale)	Note	Riferimento
			attività di realizzazione" (cod. ATECO 81.3), delle "Attività dei call center" con limitazioni (cod. ATECO 82.20); dal 4 maggio consentite anche le "Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale" di cui al codice ATECO 78, nonché le "Attività immobiliari" di cui al codice ATECO 68, i "Servizi di vigilanza e investigazione" di cui al codice ATECO 80, e le "Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese" di cui al codice ATECO 82	
12	(banche, istituti di credito)		ai sensi del d.P.C.M. 11 marzo 2020 e successivi, restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi, ma in generale, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, si raccomanda il massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile	
12	(studi professionali)		consentite le attività di cui al cod. ATECO 86 "Assistenza sanitaria" e di cui al cod. ATECO da 69 a 75 (tra cui cod. ATECO 75 "servizi veterinari"), con esclusione, fino al 3 maggio, del codice ATECO 73 relativo a "Pubblicità e ricerche di mercato", ma in generale, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, si raccomanda il massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile	
13	Negozi altri beni durevoli	12.03.2020	sospesi se non inclusi nell'elenco di cui al d.P.C.M. 11.03.2010, d.P.C.M. 10.04.2020 e d.P.C.M. 26.04.2020	d.P.C.M. 11.03.2020 d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	23.03.2020	fino al 3 maggio consentite l'installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni (codici ATECO 43.2) e la riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa (cod. ATECO 95.22.0); dal 4 maggio consentiti i "Lavori di costruzione specializzati" di cui al codice ATECO 43 e la "Riparazione di beni per uso personale e per la casa" di cui al codice ATECO 95, inclusa pertanto la "Riparazione di beni per uso personale e per la casa" di cui al codice ATECO 95.2, nonché le attività di "Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)" (cod. ATECO 25), "Fabbricazione di mobili" (cod. ATECO 31), "Costruzione di edifici residenziali e non residenziali" di cui al codice ATECO 41	d.P.C.M. 22.03.2020 ⁽⁵⁾ d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto		consentite le attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli (cod. ATECO 45.2), commercio di parti e accessori di autoveicoli (cod. ATECO 45.3) e commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori (cod. ATECO 45.4), limitatamente alla sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori; dal 4 maggio consentito il "Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli" di cui al codice ATECO 45	d.P.C.M. 22.03.2020 ⁽⁵⁾ d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
20	Attività industriali con capannoni di produzione	23.03.2020	attività consentite solo se appartenenti alle filiere essenziali e dal 4 maggio se appartenenti all'allegato 3 del d.P.C.M. 26.04.2020	
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	23.03.2020	attività consentite solo se appartenenti alle filiere essenziali e dal 4 maggio se appartenenti all'allegato 3 del d.P.C.M. 26.04.2020	

Categoria ex DPR 68/99	Codice ATECO	Data chiusura (anche parziale)	Note	Riferimento
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub ⁽⁸⁾⁽⁹⁾	56 ⁽⁷⁾	12.03.2020	attività consentita eventualmente solo per consegne a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; dal 4 maggio altresì consentita la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi	d.P.C.M 11.03.2020 d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020
23 Mense	56.2	12.03.2020	sospese le attività dei servizi di ristorazione, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro	
23 Birrerie, amburgherie ⁽⁸⁾	56 ⁽⁷⁾	12.03.2020	attività consentita eventualmente solo per consegne a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; dal 4 maggio altresì consentita la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi	
24 Bar, caffè, pasticceria ⁽⁸⁾	56 ⁽⁷⁾	12.03.2020	attività consentita eventualmente solo per consegne a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; dal 4 maggio altresì consentita la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi	
27 Fiori e piante	47.76.10	12.03.2020	attività consentita probabilmente per consegna a domicilio fino al 3 maggio; dal 4 maggio consentito anche il "Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti" ai sensi del d.P.C.M 26.04.2020 (allegato 1)	
27 Pizza al taglio ⁽⁸⁾	56.10.20 ⁽¹⁰⁾	12.03.2020	attività consentita eventualmente solo per consegne a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto; dal 4 maggio altresì consentita la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi	

Note: (1) codice ATECO indicativo; (2) salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti; (3) a partire dall'8 marzo 2020 per Lombardia e 14 Province (d.P.C.M 8 marzo 2020), salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti; (4) sospensione di centri culturali, centri sociali, centri ricreativi dal 10 marzo 2020 (d.P.C.M 9 marzo 2020) e dall'8 marzo 2020 per Lombardia e 14 Province (d.P.C.M 8 marzo 2020), salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti; (5) così come modificato dal DM 25 marzo 2020; (6) ai sensi dell'art. 87 del DL 18/2020 "Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"; (7) codici ATECO generici; (8) ai sensi del d.P.C.M. 11 marzo 2020 restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, solo fino al 13 aprile gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonchè nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade; (9) ai sensi dell'art. 2 c.1 lett. c) del d.P.C.M 08.03.2020 sono sospese le attività dei pub, al pari consumarsi al di fuori dei locali per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati lungo le autostrade; (10) codice ATECO corrispondente a "Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto".

Tabella 3 - Attività identificabili da codice ATECO risultanti aperte⁽¹⁾ fatte salve le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni o da atti governativi e ordinanze ministeriali per specifiche porzioni di territorio⁽³⁾, nonché le chiusure decise autonomamente o ridimensionamenti per calo della domanda

Categorie e d.P.C.M. 158/99		Cod. ATECO	Note	Ref. normativo
3	Autorimesse	52.21.50	consentito "Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti" (cod. ATECO 52)	d.P.C.M. 22.03.2020 ⁽⁴⁾ d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
3	Magazzini senza alcuna vendita diretta	52	per tutte le attività produttive per consentire e-commerce	d.P.C.M. 11.03.2020 d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
4	Distributori carburanti	47.30	consentito commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati	d.P.C.M. 11.03.2020 d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
9	Case di cura	86.10		d.P.C.M. 22.03.2020 ⁽⁴⁾
9	Case di riposo	87.30		d.P.C.M. 10.04.2020
10	Ospedali	86.10		d.P.C.M. 26.04.2020
13	Negozi ferramenta	47.52.10	consentito il commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico	d.P.C.M. 22.03.2020 ⁽⁴⁾ d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
13	Negozi altri beni durevoli		(5)	
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	47.62.10-47.73-47.26		
25	Supermercato	47.11.20		d.P.C.M. 11.03.2020
25	Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	47.24-47.22-47.29		d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M. 26.04.2020
26	Plurilicenze alimentari e/o miste			
27	Ortofrutta, pescherie	47.21-47.23		
28	Ipermercati di generi misti	47.11.10		
29	Banchi di mercato genere alimentari	47.81		

Note: (1) con obbligo di garantire in ogni caso la distanza di sicurezza interpersonale di un metro; (2) codice ATECO indicativo; (3) in seguito a misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni o da atti governativi e ordinanze ministeriali per specifiche porzioni di territorio, alcune delle attività incluse in questa tabella potrebbero risultare sospese ed essere assimilate alle attività di cui alle tabelle 1a e 1b; (4) così come modificato dal DM 25 marzo 2020; (5) consentito per es. il commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici; di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ATECO 47.4); di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale

Il Presidente

Il Consigliere Anziano

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,




Yo Bente

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno..... per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);
- con lettera n..... in data..... è stata trasmessa, per il controllo preventivo di legittimità, al Comitato regionale di controllo sugli atti dei Comuni:
 - ☐ sezione centrale sedente in Palermo (Art. 17, commi 1 e 3);
 - ☐ Sezione provinciale di..... (Art. 17, comma 2);

Dalla Residenza comunale, li.....



Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal..... al....., come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:


È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO.....

- ☐ decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:
 - ☐ dell'atto (Art. 18, comma 6);
 - ☐ dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 19, commi 1 e 2);senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.
- ☐ avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art. 18, comma 9).

Dalla Residenza comunale, li.....

Il Segretario Comunale

P.e.e.o
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Lyda DE GREGORIO



- 6 OTT. 2020